

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE  
Direzione Generale del  
Demanio Marittimo e dei  
Porti

Roma, 12 novembre 1966.

Divisione I Sez. I

Prot. n. 5410595  
A. 2.33

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

OGGETTO: Regolarizzazione delle concessioni di opere non amovibili finora disciplinate con licenza.-

Circolare n. 97 Serie II

Titolo: Demanio marittimo

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO  
DI GENOVA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
NAPOLI

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI  
VENEZIA

ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI GENERALI DI


TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI

PALESTRA

AL CONSORZIO PORTUALE DI

CIVITAVECCHIA



Con la circolare n. 87 del 22 febbraio 1966 sono state impartite istruzioni per la regolarizzazione di opere non amovibili disciplinate con licenza.

Questo Ministero ha potuto rilevare con compiacimento che gli Uffici periferici, attuando le direttive della circolare, hanno definito molte posizioni che richiedevano, per la loro particolarità, una sistemazione urgente, anche sul piano giuridico, della concessione.

Tuttavia un numero ancora notevole di posizioni non ha potuto essere definito sia per difficoltà d'ordine vario, sia a causa dell'insufficiente numero di personale che deve far fronte ai molteplici servizi di istituto.

Pertanto, mentre si richiama l'attenzione dei Signori

Titolari delle Autorità in indirizzo - che a tal fine saranno ritenuti direttamente responsabili - sulla necessità di rilasciare per l'avvenire le concessioni, per licenza o per contratto, con la scrupolosa osservanza delle norme in materia, si ritiene opportuno impartire sull'argomento le seguenti ulteriori istruzioni che tengano anche conto dei suggerimenti segnalati dagli Uffici e di richieste di precisazione prospettate dalle Capitanerie interessate.

Si pone innanzitutto il problema di stabilire quali siano le concessioni che possano, per le loro caratteristiche, continuare ad essere regolate con licenza anzichè con atto formale.

Si ritiene che possano continuare ad essere disciplinate con licenza tutte quelle concessioni per costruzioni - oltre, beninteso, quelle in muratura leggera di facile rimozione - le quali non rivestano una loro ben definita individualità, dal lato giuridico, economico e comunque commerciale, individualità che, sola, potrebbe giustificare come agevole e proficua la acquisizione delle stesse allo Stato, al termine della concessione.

A titolo meramente esemplificativo, e non vincolante, tra le opere del genere suddetto potrebbero citarsi: cabine balneari in mattoni; solette in cemento per l'appoggio di elementi in legno od in prefabbricato o in muratura di facile rimozione; costruzioni in muratura a piano sabbia, che, appunto, per tale particolare costruttivo, possono anche esse annoverarsi nel concetto della "facile rimovibilità"; scalette ed opere varie per una migliore utilizzazione delle proprietà retrostanti.

Per quanto riguarda la possibilità del "sibingresso" in regime di licenza, si conferma il parere negativo già espresso con la circolare cui si fa seguito.

Ciò nondimeno, nulla vieta, a parere di questo Ministero, che, allo scadere della licenza, la concessione possa essere rilasciata in favore di chi si trovi in possesso di legittimo titolo per quanto attiene alla proprietà del manufatto e delle attrezzature esistenti, e sempre che, ovviamente, il richiedente sia persona idonea dal punto di vista tecnico, economico e morale. Ove, per qualsiasi motivo, la concessione non possa essere rinnovata nei termini suddetti, è implicito che, a cura del precedente titolare o dei suoi aventi causa, l'area demaniale dovrà essere rimessa nel pristino stato.

Questo Ministero, rendendosi conto della circostanza che l'attuazione della presente circolare comporta l'onere di determinare quali opere debbano essere escluse dall'applicazione della stessa, rinvia, allo scopo di snellire il lavoro degli Uffici dell'Amministrazione Marittima, al 31 dicembre 1967 la data per la presentazione della documentazione - da parte dei concessionari con licenza, il cui titolo di godimento non si appalesi più compatibile con le caratteristiche dei manufatti esistenti - occorrente ai fini della successiva stipula degli atti formali.

IL MINISTRO

F.to Natali

Per copie conforme  
AL DIRETTORE DI DIVISIONE  
D. DE VITO

CON/sde